



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.za Mazzini, 46-16038 Santa Margherita Ligure(GE)

P.I. 00172160996

Tel. n. 0185 / 205450

fax n. 0185 / 286981

R.O. n. 120

R.O. P.M. 58/11

IL DIRIGENTE

Visto il precedente provvedimento n° 98 del 20/04/2009 per la disciplina della circolazione stradale in Via alla Cervara, con il quale, tra l'altro, veniva disposta l'installazione di dissuasori di sosta a forma di fioriere al fine di costituire un impedimento fisico alla sosta ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) a totale onere e carico della Montanino srl;

dato atto che, a seguito di ordinanza cautelare n° 6393/2009 emessa dal Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con la quale veniva accolto l'appello (Ricorso n° 6267/2009) proposto per la riforma dell'ordinanza sospensiva del TAR Liguria- Genova Sezione II n° 00155/2009, concernente collocazione di dissuasori di sosta che intralciano il parcheggio a persona "diversamente abile", veniva imposto a questa amministrazione l'obbligo di rimuovere le fioriere/dissuasori poste in Via alla Cervara e di realizzare un posteggio invalidi personalizzato (pur di ridotte dimensioni) nelle immediate vicinanze dell'abitazione del Sig. Bianchi, in modo da poter consentire, ad un tempo, di superare le attuali barriere architettoniche e di recare minore intralcio alla circolazione stradale;

Che per ottemperare all'ordine cautelare dell'Autorità Giudiziaria si provvedeva quindi ad emettere – a seguito di avvio di procedimento – l'ordinanza n° 51/2010 con la quale veniva disposta la rimozione dei dissuasori e istituito uno stallo di ridotte dimensioni per il disabile (Bianchi) che intendeva utilizzarlo con una vettura acquistata ad hoc;

Che successivamente il Tribunale Regionale della Liguria Sezione Seconda con sentenza 10856 del 15 dicembre 2010 resa sul ricorso 460/2009 proposto dal Bianchi respingeva il ricorso del Bianchi medesimo ed in particolare, facendo proprie le conclusioni di specifica CTU – disposta nell'ottica di bilanciare le opposte esigenze come suggerito dalla pronuncia cautelare resa dal Consiglio di Stato - negava in radice sulla scorta di ineludibili esigenze di sicurezza la possibilità di parcheggiare l'autovettura del ricorrente in quel luogo, sulla base delle argomentazioni ivi sviluppate;

Che in attuazione di quanto disposto con tale sentenza, si provvedeva a revocare il sopra richiamato provvedimento n. 51/2010, a mezzo ordinanza n. 27/2010, restaurando la disciplina previgente;

Che ora il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) chiamato ad esprimersi per la riforma della sentenza del T.A.R. Liguria SEZIONE II n. 10856/2010 ha

eccepito che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare l'appello appare assistito da sufficiente fumus bonis iuris, in quanto gli interessi privati oggetto di ripetuti contenziosi devono essere oggetto di adeguato bilanciamento e che il titolo di fruire di una abitazione da parte di un anziano portatore di handicap e della nipote minore, anch'essa handicappata, non può essere trascurato;

Che il medesimo Consiglio, con Ordinanza n. 2037/11 REG.PROV.CAU. n.01322/2011 REG.RIC, ha ritenuto che parimenti l'interesse pubblico in tema di viabilità può essere correttamente tutelato con assidua opera di vigilanza, perché il piccolo posteggio utilizzato nel tempo dall'appellante e ora limitato ad ospitare una minivettura di lunghezza non superiore a metri tre e lunghezza di cm. 150/160, sia correttamente utilizzato;

Che quindi detto Giudice Amministrativo impone al Comune di Santa Margherita Ligure la rimozione delle fioriere dissuasori apposte, per rendere possibile il posteggio in questione nei termini e nei limiti indicati;

Che ora ricorre quindi l'obbligo per la C.A. di procedere nella direzione indicata dal richiamato Consiglio di Stato;

Dato atto che le dimensioni della carreggiata lungo tutta Via alla Cervara sono comunque esigue e tali da non consentire l'ordinaria sosta veicolare, difettando inoltre di spazi che consentano un'agevole e sicura inversione di marcia, e che pertanto, ai fini della sicurezza stradale, onde salvaguardare la regolarità della circolazione, la sua fluidità nonché la sicurezza degli avventori all'Abbazia della Cervara, resta necessario mantenere il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli fatti salvi quelli che dispongano a qualsiasi titolo di un'area insistente sulla via che consenta la sosta al di fuori della carreggiata;

Preso atto peraltro che i dissuasori di sosta de quo risultano a suo tempo essere stati installati a totale onere e carico della Montanino srl;

Dato atto che per quanto espressamente disposto dall'Autorità Giudiziaria in ultimo adita si deve istituire uno stallo di sosta riservato espressamente al Sig. Bianchi, seppur di dimensioni ridotte rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

Dato atto altresì che alle parti in causa è stato quindi comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, con nota prot. gen.17636 del 27.5.2011, regolarmente notificata in data 1.6.2011, l'avvio del relativo procedimento, ivi prevedendo il termine di sette giorni per la presentazione di memorie scritte e/o documenti ed il termine di quindici giorni per la rimozione delle fioriere;

Atteso che la società Montanino in relazione ai fatti descritti e ad asserita tutela della proprietà privata ha presentato ricorso al Tribunale di Chiavari ex artt. 1170 e 1171cc e 700 cpc con richiesta di adozione provvedimento cautelare "inaudita altera parte", provvedimento che ad oggi non risulta essere stato adottato;

Preso Atto della nota prot. 19947, inoltrata alla C.A. in data 13.6.2011 a cura del legale della Montanino, Avv. Bongiorno, e valutata la stessa alla luce del parere in merito reso dall' U.T. comunale dal quale si evince, che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non necessitano i pareri e/o decreti degli Enti nella medesima nota richiamati;

Preso atto che, come confermato da verbale di p.l. in data 17.6.2011 la società Montanino risulta inadempiente in merito alla rimozione delle fioriere entro il termine assegnato, per cui questa amministrazione ritiene dover procedere in merito ai sensi di legge;

Preso atto che si rende ora necessario procedere in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sopracitata ordinanza n. 2037/11 REG.PROV.CAU. n.01322/2011 REG.RIC ;

Vista e richiamata la Deliberazione di G.C. n. 135 in data 18.5.2011;

Visti gli artt. 6, 7, 37, 158, 188 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'art. 381 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Con effetto immediato, in esecuzione dell'ordinanza cautelare Consiglio di Stato n. 2037/11 REG.PROV.CAU. n.01322/2011 REG.RIC, sono disposte:

1. la rimozione delle fioriere/dissuasori site in Via alla Cervara, a totale onere e carico della Montanino srl;
2. la conferma del divieto di transito e sosta a tutti veicoli, fatti salvi quelli che dispongano a qualsiasi titolo di un'area insistente sulla Via alla Cervara che consenta la sosta al di fuori della carreggiata.
3. L'istituzione, nell'area ad oggi occupata dalle fioriere/dissuasori di cui al punto 1., di uno stallo di sosta delle dimensioni di mt. 3 x 1,60, riservato esclusivamente alla vettura in utilizzo al Sig. Bianchi, vettura che dovrà comunque avere limiti dimensionali tali da ricadere all'interno dello stallo tracciato e sulla quale dovrà essere esposto in modo ben visibile la specifica autorizzazione personale n° 437 di cui all'art. 188 del Dlgs 285/92.

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico comunale provveda alla rimozione ad alla custodia delle fioriere - dissuasori, non avendo il destinatario del provvedimento di rimozione provveduto entro il termine prescritto.

che il Servizio Segnaletica del Comune provveda ad installare la prescritta segnaletica di divieto e preavviso, adeguando contestualmente la segnaletica orizzontale;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs n. 285/92

INFORMA

che è fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'adozione del presente provvedimento.

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del vigente Codice della Strada. E' altresì ammesso ricorso al Tar Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti provvederanno a fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li 17 giugno 2011



IL DIRIGENTE
Dott. Mauro MUSSI